

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### **DIRITTO SOCIETARIO**

02

SOCIETÀ PER AZIONI - DLgs. 17.1.2003 n. 6 - Collegio sindacale

### **FISCALE**

03

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

05

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito

06

IMPOSTE DIRETTE - Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari

07

ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale

08

IMPOSTE INDIRETTE - Altre imposte indirette - Imposta di bollo

### **AGEVOLAZIONI**

09

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

**11**

## **Leggi In evidenza**

**12**

## **Scadenze**

## SOCIETÀ PER AZIONI

DLgs. 17.1.2003 n. 6 - Collegio sindacale - Verbali del Collegio sindacale - Aggiornamento per il bilancio 2020

Il CNDCEC ha pubblicato il documento “Verbali e procedure del collegio sindacale”, che rappresenta un primo aggiornamento della versione dell’aprile 2016, al fine di tenere in considerazione le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (applicabili dall’1.1.2021) e le novità normative correlate all’attuale emergenza sanitaria.

Nelle premesse del documento viene sottolineato come, in considerazione della naturale diversità delle situazioni che possono verificarsi nell’ambito dell’attività svolta dal collegio sindacale, gli schemi di verbale assumano valore meramente indicativo e “*dovranno essere necessariamente modificati e/o adattati e/o integrati, tenendo conto delle circostanze contingenti*”.

### **Struttura del documento**

Gli schemi di verbali presentati, da adattare ai casi concreti, riguardano i seguenti aspetti:

- la riunione del collegio sindacale per la redazione e il deposito della relazione all’assemblea ai sensi dell’[art. 2429](#) c.c.;
- la proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale, nei casi, rispettivamente, di presenza di un’unica offerta e di più offerte;
- la presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina recata dall’[art. 6](#) del DL 23/2020 (conv. L. [40/2020](#)), modificato dall’[art. 1](#) co. 266 della L. 178/2020.

### **Verbale della riunione per la redazione e il deposito della relazione all’assemblea**

Con riferimento al primo schema riportato nel documento, particolare enfasi viene data ai rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale con il quale il collegio ha scambiato informazioni ai sensi dell’[art. 2409-septies](#) c.c. In particolare, vengono richiamate eventuali modifiche che il revisore ha riportato nella propria *opinion* e i conseguenti effetti sulla relazione dei sindaci con riguardo ai quali vengono riportati esempi di paragrafi, a seconda delle seguenti fattispecie di modifiche al giudizio del soggetto incaricato della revisione:

- rilievi per errori significativi ma non pervasivi;
- modifiche per limitazioni alle procedure di revisione, giudicate con effetti potenzialmente significativi ma non pervasivi, non imputabili agli amministratori;
- modifiche per limitazioni alle procedure di revisione, giudicate con effetti potenzialmente significativi ma non pervasivi, originate da scelte o comportamenti degli amministratori;
- impossibilità di esprimere un giudizio in considerazione di limitazioni potenzialmente significative e pervasive incontrate durante il processo di revisione;
- impossibilità di esprimere un giudizio in considerazione di limitazioni potenzialmente significative e pervasive imposte dagli amministratori;
- impossibilità di esprimere un giudizio a causa delle molteplici incertezze significative, per il bilancio nel suo complesso, circa l’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale;
- giudizio negativo.

### **Proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale**

Nello schema di proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale nei casi di più offerte, viene fornito un modello di tabella di riepilogo delle risultanze delle analisi dei profili professionali e organizzativi svolte sui candidati. In particolare, con riferimento a ciascuna offerta acquisita dalla società, viene prevista l’indicazione del *rating* sintetico qualitativo (c.d. rsq nella scala insufficiente/sufficiente/buono/ottimo) complessivo e per ciascuna delle seguente aree oggetto di valutazione:

- piano di revisione;

- competenze aziendali e/o settoriali;
- struttura organizzativa;
- reputazione sul mercato;
- corrispettivi;
- altri aspetti.

#### **Presa d'atto della sospensione delle perdite 2020**

Nel verbale del collegio si esplicitano i motivi evidenziati dagli amministratori, nonché la natura e le cause che hanno determinato la perdita. Inoltre, nel verbale è opportuno inserire eventuali osservazioni circa:

- le previsioni, per gli esercizi successivi a quello in corso ricompresi nel quinquennio di riferimento ai sensi dell'[art. 6](#) del DL 23/2020, in ordine alla tempistica di ripianamento delle perdite e/o di ricostituzione del capitale sociale;
- le valutazioni e le azioni intraprese dall'organo amministrativo per recuperare l'equilibrio economico;
- le proposte dell'organo di amministrazione riguardo alle azioni adottate e da adottare e le relative misure attuative.

---

art. 1 co. 266 L. 30.12.2020 n. 178

art. 2409 septies c.c.

art. 2429 c.c.

art. 6 DL 8.4.2020 n. 23

L. 5.6.2020 n. 40

Documento CNDCEC maggio 2021

Nota informativa CNDCEC 11.4.2016 n. 48

Norme di comportamento CNDCEC 18.12.2020

*Il Quotidiano del Commercialista del 18.5.2021 - "Disposizioni emergenziali con impatto sui verbali del collegio sindacale" - De Rosa*

*Il Sole - 24 Ore del 18.5.2021, p. 44 - "Rinvio della ricapitalizzazione sotto esame del collegio sindacale" - Cavalluzzo*

*Italia Oggi del 18.5.2021, p. 31 - "Collegi, i verbali al restyling" - De Angelis*

*Il Quotidiano del Commercialista del 18.12.2020 - "Centralità dei flussi informativi nelle nuove norme per i collegi sindacali" - Marcello*

## Fiscale

### **IMPOSTE DIRETTE**

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Detrazioni "edilizie" - Detentori di immobili in assenza di un contratto di comodato registrato - Spettanza della detrazione (Cass. 18.5.2021 n. 13424)

Con l'ordinanza 18.5.2021 n. [13424](#), la Corte di Cassazione ha deciso che le detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia competono al detentore dell'immobile che sostenga le spese anche senza un contratto registrato che certifichi la "data certa".

Seppur la decisione riguardi la detrazione IRPEF spettante per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, il principio può essere esteso alla generalità delle detrazioni "edilizie".

#### **Soggetti beneficiare delle detrazioni "edilizie"**

In generale, i soggetti che possono beneficiare delle detrazioni "edilizie" sono i contribuenti, residenti o non residenti, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi agevolati, a condizione che ne sostengano le relative spese.

I soggetti, che possono fruire di dette agevolazioni in qualità di detentori dell'immobile, sono i locatari, i comodatari e i soci, assegnatari di alloggi, di cooperative edilizia a proprietà indivisa.

Per poter beneficiare delle detrazioni "edilizie" in qualità di detentore, è però necessario che:

- la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato o di assegnazione) che secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. 19/2020) deve essere "regolarmente registrato" al

momento di avvio dei lavori o, se precedente, al momento di sostenimento delle spese;

- risultati acquisito in forma scritta il consenso ai lavori da parte del proprietario (anche successivamente all'inizio dei lavori, ma anteriormente alla presentazione della prima dichiarazione dei redditi in cui si comincia a fruire della detrazione).

In relazione al primo aspetto, la posizione dell'Amministrazione finanziaria secondo cui il contratto di comodato dovesse essere registrato si è talvolta scontrata con parte della giurisprudenza (nella sentenza della C. T. Prov. Como [43/5/13](#) i giudici hanno evidenziato che la *ratio* della norma è quella di agevolare oggettivamente gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, attribuendo la detrazione al soggetto che sostiene le relative spese. Ai fini dell'incentivo, pertanto, sono stati ritenuti irrilevanti il titolo giuridico - proprietà o altro diritto reale, contratto ad effetti obbligatori - e la forma del contratto - scritta o verbale - in base al quale il contribuente detiene l'immobile. A maggiore ragione, secondo i giudici, è irrilevante la circostanza che tale titolo abbia data certa opponibile al Fisco).

Al riguardo, la Cassazione (ordinanza 13424/2021) ha evidenziato che la norma istitutiva della detrazione IRPEF spettante per gli interventi volti al recupero edilizio ([art. 1](#) della L. 449/97, ora [art. 16-bis](#) del TUIR), *"nel riconoscere il diritto alle agevolazioni fiscali anche a vantaggio dei detentori degli immobili, non stabilisce a tal fine alcun obbligo di registrazione della scrittura privata"*.

#### **Attestazione della data certa di un contratto**

Secondo i giudici, la suddetta circostanza *"non si deduce neppure dall'[art. 18](#), comma 1, DPR 131/86 che stabilisce che la registrazione eseguita ai sensi dell'[art. 16](#), attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte a terzi a norma dell'[art. 2704](#) c.c. Tale norma non esclude infatti l'applicabilità delle ulteriori disposizioni dell'[art. 2704](#) c.c. idonee ad attestare la data certa di un contratto"*. In breve, quindi, la registrazione non risulta neppure necessitata dall'esigenza di attribuire *"data certa"* all'atto.

La Corte ricorda, infatti, che, ai sensi dell'[art. 2704](#) c.c., *"la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento"*.

Pertanto, la registrazione del contratto non è il solo metodo per attribuirgli data certa, atteso che l'[art. 2704](#) c.c. contempla la possibilità che *"altri fatti"* individuino in modo *"egualmente certo"* la data di formazione dell'atto.

#### **Altri fatti che possono attribuire la data certa**

L'espressione usata dal legislatore nell'ultima parte dell'[art. 2704](#) c.c. non individua un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, ma la dimostrazione della data certa è lasciata alla valutazione, caso per caso, del giudice del merito.

Se, in generale, per stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione di un documento la giurisprudenza ammette la prova per testimoni o per presunzioni (Cass. [13813/2001](#) e [19656/2015](#)), i giudici di legittimità hanno ritenuto dimostrata, nel caso di specie, l'anteriorità della data di costituzione della detenzione (mediante un contratto di comodato) rispetto alla effettuazione dei lavori, in presenza dei seguenti elementi di prova:

- una lettera raccomandata spedita dal genitore al figlio (comodatario) con cui gli attribuiva la detenzione;
- le lettere raccomandate inviate dal comodatario all'Agenzia delle Entrate per comunicare preventivamente la data di inizio lavori (adempimento ora soppresso);
- la stipula da parte del detentore del contratto di appalto per i lavori di recupero edilizio;
- la richiesta e l'ottenimento di un mutuo bancario per i lavori in questione.

---

art. 1 L. 27.12.1997 n. 449

art. 16 bis DPR 22.12.1986 n. 917

Cass. 18.5.2021 n. 13424

*Il Quotidiano del Commercialista del 19.5.2021 - "Detrazioni edilizie anche con comodato non registrato" - Mauro - Zeni*

## IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Lavoro dipendente prestato all'estero - Prestazione effettuata in smart working in Italia - Applicabilità delle retribuzioni convenzionali (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.5.2021 n. 345)

Con la risposta a interpello 17.5.2021 n. [345](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riguardo alla possibilità di applicare il regime fiscale di cui all'[art. 51](#) co. 8-bis del TUIR a un lavoratore distaccato in un Paese estero ma rientrato in Italia a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, dove svolge la prestazione lavorativa in modalità *smart working* presso la propria abitazione.

### **Modalità di effettuazione della prestazione**

Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate riguarda un lavoratore:

- fiscalmente residente in Italia;
- assunto con contratto a tempo indeterminato;
- distaccato a partire dall'1.5.2019 presso una consociata estera a Parigi.

Il sostituto d'imposta ha quindi applicato la disciplina fiscale di cui [art. 51](#) co. 8-bis del TUIR.

Tuttavia, l'inizio dell'emergenza sanitaria ha indotto il lavoratore a rientrare in Italia nel corso del mese di febbraio 2020, dove soggiorna e continua a svolgere - presso la propria abitazione italiana - la sua attività per la società estera in modalità *smart working*, senza che il rapporto lavorativo abbia subito interruzioni o variazioni.

### **Retribuzioni convenzionali**

L'[art. 51](#) co. 8-bis del TUIR prevede che, in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.

Le retribuzioni convenzionali vengono poi annualmente definite con apposito decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale.

Come sottolineato dalla stessa Agenzia nell'interpello in commento, tale regime fiscale trova applicazione se:

- l'attività lavorativa sia svolta all'estero per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
- l'attività lavorativa svolta all'estero costituisca l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all'estero;
- il lavoratore nell'arco di 12 mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

### **Requisito della presenza fisica**

Per l'applicazione delle norme interne che disciplinano la tassazione del reddito di lavoro dipendente, il criterio adottato dal legislatore è quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa (C.M. [207/2000](#); circ. Agenzia delle Entrate [17/2017](#)).

Considerato quanto previsto dalla norma e tenuto conto dei chiarimenti di prassi, al lavoratore distaccato all'estero, ma che effettua la prestazione lavorativa in Italia a seguito del rientro causato dall'emergenza COVID-19, anche se in modalità *smart working*, non è possibile applicare il regime fiscale di cui all'[art. 51](#) co. 8-bis del TUIR.

Ciò in quanto non viene rispettata una delle condizioni richieste dal legislatore.

### **Adempimenti del sostituto d'imposta**

Nell'ipotesi in cui un lavoratore dipendente distaccato all'estero, che rientra in Italia, dove effettua la prestazione lavorativa, anche in modalità *smart working*, il sostituto d'imposta è tenuto a:

- non applicare il regime fiscale di cui all'[art. 51](#) co. 8-bis del TUIR;
- rideterminare il reddito di lavoro dipendente prodotto dal lavoratore, a partire dalla data di rientro, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 commi da 1 a 8 dell'[art. 51](#) del TUIR nel caso in cui siano state applicate le retribuzioni convenzionali nella determinazione del reddito imponibile.

### **Modalità di conteggio dei giorni all'estero**

L'Agenzia delle Entrate interviene anche con riferimento alle modalità di conteggio dei giorni di presenza all'estero, utili ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[art. 51](#) co. 8-bis del TUIR.

In particolare, viene sottolineato che i giorni di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi vengono considerati per intero giorni relativi alla determinazione della retribuzione dello Stato in cui viene prestata in via prevalente l'attività lavorativa (C.M. [207/2000](#)).

---

art. 51 co. 8 bis DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 17.5.2021 n. 345

*Il Quotidiano del Commercialista del 18.5.2021 - "Niente retribuzioni convenzionali al dipendente in smart working in Italia" - Negro - Silvestro*

*Il Sole - 24 Ore del 18.5.2021, p. 45 - "Retribuzioni convenzionali escluse per il lavoro smart" - Strafile*

*Guide Eutekne - Ritenute - "Lavoro all'estero" - Negro M.*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Retribuzione convenzionale" - Secci N.*

---

## IMPOSTE DIRETTE

Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari - Trasferimento di porzioni di fabbricato estero - Periodo di possesso superiore ai 5 anni - Imponibilità - Esclusione (risposta interpello Agenzia Entrate 18.5.2021 n. 350)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.5.2021 n. [350](#) ha chiarito che si applica la disciplina sui redditi diversi ex [art. 67](#) co. 1 lett. b) del TUIR al caso delle persone fisiche residenti in Italia che hanno trasferito porzioni immobiliari di un fabbricato sito all'estero a una società di capitali svizzera.

### **Plusvalenze su immobili detenuti all'estero**

Ai sensi dell'[art. 67](#) co. 1 lett. b) del TUIR, la cessione a titolo oneroso di fabbricati genera un reddito diverso imponibile, qualora:

- la vendita avvenga entro 5 anni dalla costruzione o dall'acquisto;
- il corrispettivo percepito superi il costo storico di acquisto o costruzione.

Tale previsione di imponibilità trova applicazione anche qualora la cessione abbia a oggetto immobili situati all'estero di proprietà di persone fisiche residenti in Italia (ris. Agenzia delle Entrate 21.6.2007 n. 143).

### **Regime impositivo e titolarità del fabbricato**

La fattispecie analizzata dalla risposta in commento riguarda soggetti residenti che risultano comproprietari *pro indiviso* delle porzioni del fabbricato e "quotisti interni" di una società semplice svizzera che ha la sola funzione di consentire il godimento collettivo dell'immobile in argomento.

Nonostante tale operazione comporti l'estinzione della società semplice di diritto svizzero, l'Agenzia delle Entrate parte dal presupposto che non può prodursi in capo ai soggetti residenti un reddito di capitale ex [art. 47](#) co. 7 del TUIR, in quanto i medesimi risultano comproprietari *pro indiviso* del fabbricato. Pertanto, occorre riferirsi alla disciplina sui redditi diversi che annovera la plusvalenze realizzate sui trasferimenti di immobili effettuati dai soggetti non imprenditori.

Nel caso di specie, inoltre, le porzioni dell'immobile risultavano in possesso dei contribuenti residenti da più di cinque anni (tenuto conto anche del possesso ultraquinquennale riferibile a un soggetto donante) e, pertanto, non si è verificato il presupposto impositivo in relazione all'eventuale plusvalenza realizzata.

---

art. 67 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 18.5.2021 n. 350

*Il Quotidiano del Commercialista del 19.5.2021 - "Trasferimento di fabbricato estero esente se è trascorso il quinquennio" - Sanna*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Immobili all'estero" - Sanna S.*

## ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Applicazione degli ISA - Modifiche per il periodo d'imposta 2020 - Revisione congiunturale straordinaria (DM 30.4.2021)

Con il DM [30.4.2021](#), sono state approvate le modifiche agli ISA applicabili al periodo d'imposta 2020. Alcuni interventi sono stati adottati, in attuazione dell'[art. 148](#) del DL 34/2020, per tener conto delle conseguenze della pandemia e hanno interessato l'implementazione delle cause di esclusione e l'introduzione di correttivi congiunturali. Ulteriori misure hanno, invece, interessato:

- gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto di situazioni di differente vantaggio, ovvero svantaggio, competitivo, in relazione alla collocazione territoriale;
- le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto degli effetti dell'andamento congiunturale;
- le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici approvati con i DM [24.12.2019](#) e [2.2.2021](#);
- le modifiche dell'analisi territoriale.

### **Cause di esclusione**

Per quanto concerne le cause di esclusione, con il DM [2.2.2021](#) è stato disposto che, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, gli ISA non si applichino nei confronti dei soggetti che:

- hanno subito una diminuzione dei ricavi (ex art. [85](#) co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR) ovvero dei compensi (ex [art. 54](#) co. 1 del TUIR) di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente (codice di esclusione n. 15 nei modelli REDDITI 2021);
- hanno aperto la partita IVA a partire dall'1.1.2019 (codice di esclusione n. 16 nei modelli REDDITI 2021);
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella Tabella allegata al decreto, riconducibili ai settori del commercio al dettaglio, della ristorazione, del settore sportivo, dei servizi alla persona, del settore dello spettacolo e ricreativo.

Ai codici ATECO riconducibili alle predette attività, il DM [30.4.2021](#) ne ha aggiunti altri relativi, ad esempio, ai settori della produzione e del commercio all'ingrosso di alcuni prodotti alimentari, della produzione e del commercio di abbigliamento, del trasporto, delle agenzie di viaggio e *tour operator* (si veda l'Allegato n. [12](#) del citato decreto). L'intervento era stato anticipato nel corso della riunione della Commissione degli Esperti tenutasi nello scorso mese di aprile e si basa sull'analisi della contrazione delle operazioni attive 2020 rispetto a quelle dell'anno precedente, rilevata in base ai dati delle liquidazioni periodiche IVA e della fatturazione elettronica.

Nel complesso i codici esclusi dall'applicazione degli ISA per il 2020 sono 167. Il relativo elenco è riportato nella Tabella n. 2 allegata alle istruzioni di parte generale dei modelli ISA e il codice di esclusione da riportare nei modelli REDDITI 2021 è 17.

Ricorrendo tali cause di esclusione, permane comunque l'obbligo di compilazione della comunicazione dei dati rilevanti e la sua allegazione al modello REDDITI, sebbene i risultati conseguiti non rilevino ai fini della formazione delle liste selettive ai fini dei controlli fiscali. Allo stesso modo, l'operatività di una causa di esclusione preclude l'accesso al regime premiale ISA, da ultimo definito dal provv. [103206/2021](#).

Merita segnalare che le istruzioni dei modelli REDDITI 2021 riportano con codice 18 l'ulteriore causa di esclusione "Altro". Allo stato non è chiaro quali fattispecie possano essere interessate posto che i modelli REDDITI rinviano alle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA che non risultano sul punto ancora aggiornate.

### **Revisione congiunturale**

La seconda tipologia di interventi, che interessa soprattutto i soggetti che dovranno effettivamente applicare gli ISA, riguarda i correttivi congiunturali agli indicatori elementari, tanto di affidabilità quanto di anomalia, previsti dall'Allegato n. [5](#) del DM 30.4.2021.

A livello generale, l'elaborazione dei correttivi considera:

- l'impatto sui fattori produttivi delle giornate di chiusura differenziate per ciascun codice ATECO, in base alle disposizioni dei DPCM che si sono succeduti nel 2020;
- la diminuzione dei ricavi e dei compensi dichiarati dal singolo contribuente rispetto al periodo d'imposta precedente, che determina una riduzione proporzionale del coefficiente individuale utilizzato nella stima;
- la contrazione della produttività del settore economico di appartenenza.

Rispetto al fattore lavoro, nella fase di applicazione degli ISA il numero degli addetti è stato ridotto intervenendo sul numero di collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio, sul numero di amministratori non soci e sul titolare, rivalutandoli sulla base dei

giorni di chiusura al fine di considerare il relativo mancato impiego.

Uno specifico intervento riguarda anche l'indicatore "Durata delle scorte": per tener conto del possibile aumento del magazzino dovuto alla contrazione delle vendite, il valore delle rimanenze utilizzate nel calcolo dell'indicatore è stato proporzionalmente ridotto sulla base alla riduzione dei ricavi.

---

art. 1 DM 30.4.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze

art. 148 DL 19.5.2020 n. 34

art. 9 bis co. 2 DL 24.4.2017 n. 50

DM 2.2.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze

*Il Quotidiano del Commercialista del 20.5.2021 - "Estese le cause di esclusione dagli ISA" - Rivetti Guide*

*Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Indici sintetici di affidabilità fiscale" - Rivetti P.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2021 - "Per il regime premiale ISA confermato il criterio della media semplice" - Rivetti*

*Il Quotidiano del Commercialista del 18.5.2021 - "In Gazzetta le modifiche agli ISA applicabili al periodo d'imposta 2020" - Redazione*

---

## IMPOSTE INDIRETTE

[Altre imposte indirette - Imposta di bollo - Tenuta di libri e registri contabili con sistemi informatici - Modalità di assolvimento dell'imposta \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 17.5.2021 n. 346\)](#)

Con la risposta a interpello 17.5.2021 n. [346](#), l'Agenzia delle Entrate, riconoscendo la portata innovativa dell'[art. 7](#) co. 4-quater del DL 357/94, chiarisce che la norma permette di "derogare all'obbligo della stampa o dell'archiviazione sostitutiva" di qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi elettronici su qualsiasi supporto. Inoltre, l'imposta di bollo sui registri contabili tenuti in modalità informatica è assolta secondo l'[art. 6](#) del DM 17.6.2014, senza poter ricorrere per il versamento al contrassegno telematico o al modello F23.

### **Quadro normativo**

In base all'[art. 7](#) co. 4-ter del DL 357/94 (conv. L. [489/94](#)), la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti da oltre 3 mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, qualora:

- anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici;
- vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

In deroga a tale disposizione, il successivo co. [4-quater](#) (come modificato dall'[art. 12-octies](#) del DL 34/2019) dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso, regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica:

- risulti aggiornato sui supporti elettronici;
- sia stampato su richiesta degli organi precedenti e in loro presenza.

Quest'ultima norma è stata recentemente oggetto di chiarimenti con la risposta a interpello 9.4.2021 n. 236. In tale occasione, partendo dal presupposto che tenuta e conservazione fossero "concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità", era stato precisato che l'introduzione e la modifica del co. [4-quater](#) non ha comportato una deroga agli ordinari obblighi di conservazione dei registri tenuti con sistemi informatici, da realizzarsi mediante stampa cartacea o conservazione elettronica. Era stato chiarito, inoltre, che la tenuta dei registri contabili in modalità elettronica determina l'assolvimento dell'imposta di bollo a norma dell'[art. 6](#) del DM 17.6.2014 "indipendentemente dalla successiva conservazione".

### **Tenuta dei registri in modalità elettronica**

Nel caso oggetto di interpello, avvalendosi dell'[art. 7](#) co. 4-ter del DL 357/94, l'istante intende effettuare "una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file «pdf») e versare l'imposta di bollo in base al numero delle pagine (generate al momento della stampa in «pdf»)", utilizzando, alternativamente, il modello F23 (concodice tributo "458T") oppure il modello F24 (codice tributo "1552").

L'Agenzia sembra discostarsi dai chiarimenti forniti con la precedente risposta a interpello [236/2021](#). Viene infatti riconosciuta la portata innovativa dell'[art. 12-octies](#) del DL 34/2019 che, intervenendo sull'[art. 7](#) co. 4-

quater del DL 357/94, ha esteso l'operatività della norma dai soli registri IVA a qualsiasi registro contabile; attraverso tale disposizione diventa possibile "derogare all'obbligo della stampa o dell'archiviazione sostitutiva", adempimenti che, di regola, sarebbero da assolvere entro i tre mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

### **Imposta di bollo**

Omettendo il riferimento alle modalità di conservazione dei registri contenuto, invece, nella precedente risposta a interpello [236/2021](#), sotto il profilo dell'assolvimento dell'imposta di bollo, viene ribadita la distinzione tra registri tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, oppure tenuti in modalità informatica.

Nel primo caso, l'imposta è:

- dovuta ogni 100 pagine, o frazione di esse, nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro, per tutti gli altri soggetti (art. [16](#) della Tariffa Parte I allegata al DPR [642/72](#));
- assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (circ. [92/2001](#), § 2.1) o su un nuovo blocco di pagine (circ. [9/2002](#), § 8.2, e [64/2002](#));
- versata mediante contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo "458T".

Se, invece, come nel caso oggetto di interpello, i registri sono tenuti in modalità informatica, l'imposta di bollo è:

- dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l'anno (intendendosi per "registrazione" ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio: ris. [161/2007](#));
- versata con modello F24 - codice tributo "2501" - in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. [6](#) del DM 17.6.2014).

---

art. 6 DM 17.6.2014 Ministro dell'Economia e delle finanze art.

7 co. 4 quater DL 10.6.1994 n. 357

Tariffa Parte I art. 16 DPR 26.10.1972 n. 642

Risposta interpello Agenzia Entrate 17.5.2021 n. 346

Risposta interpello Agenzia Entrate 9.4.2021 n. 236

*Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2021 - "Semplificazioni di fatto azzerate sulla conservazione dei registri contabili" - Zanetti*

*Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2021 - "Conservazione dei registri contabili tenuti elettronicamente sempre obbligatoria" - Rivetti*

*Il Quotidiano del Commercialista del 18.5.2021 - "Imposta di bollo sui registri contabili elettronici con F24" - Rivetti*

## Agevolazioni

### **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS**

Contributo a fondo perduto del DL 41/2021 (DL "Sostegni") - Ambito applicativo (circ. Agenzia delle Entrate 14.5.2021 n. 5)

Con la circolare 14.5.2021 n. [5](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni, in forma di risposta a quesiti, sul contributo a fondo perduto di cui all'[art. 1](#) del DL 41/2021 (DL "Sostegni").

Nel documento viene inoltre precisato che, per quanto non esaminato e tenuto conto delle differenze rispetto al contributo a fondo perduto del DL 34/2020 (c.d. DL "Rilancio"), restano applicabili i chiarimenti già forniti con le circ. Agenzia delle Entrate [15/2020](#) e [22/2020](#).

Di seguito si riportano i principali chiarimenti.

#### **Imprese in liquidazione**

Per le imprese in liquidazione vengono espressamente richiamati i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate [22/2020](#). L'Agenzia ritiene quindi che la fruizione del contributo del DL "Sostegni" sia consentita, in presenza degli ulteriori requisiti, ai soggetti la cui procedura di liquidazione risulti avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19 (31.1.2020), purché "non siano imprese

soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)”, come disposto dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato di cui all'[art. 1](#) co. 4 del DL 41/2021, il fatturato medio del 2020 dovrà tener conto di tutti mesi che costituiscono il periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che l'impresa risulti in liquidazione.

#### **Promotori finanziari**

Possono beneficiare del contributo anche i promotori finanziari, non essendo compresi tra le categorie di soggetti previste dall'[art. 162-bis](#) del TUIR ed esclusi dal contributo.

#### **Società di partecipazione**

Viene affermato che una società che acquisisce lo status di società di partecipazione ai sensi dell'[art. 162-bis](#) del TUIR nel corso del 2020 deve considerarsi inclusa tra i soggetti di cui al predetto articolo e non può fruire del contributo, a prescindere dalla formale approvazione del bilancio relativo a detto esercizio.

#### **Contributi a fondo perduto 2020 e altre misure agevolative per l'emergenza epidemiologica**

In merito ai requisiti per l'accesso, viene chiarito che non rilevano i contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020.

Tali misure, a differenza dei contributi in conto esercizio "ordinari", non attuano una determinata politica fiscale, ma hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19. In considerazione del carattere di eccezionalità nel senso sopra descritto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il contributo a fondo perduto del DL "Sostegni" nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti:

- non concorrano alla determinazione della soglia dei ricavi per l'accesso;
- non rilevino ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio;
- non debbano essere inclusi tra i ricavi di cui alle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali ai fini del calcolo dell'agevolazione.

L'esclusione dai parametri di calcolo si applica anche a tutte le ulteriori misure agevolative finalizzate al contrasto della pandemia, quali, ad esempio, il credito d'imposta locazioni di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020, il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui agli [artt. 120](#) e [125](#) del DL 34/2020.

L'Agenzia chiarisce altresì che i contributi a fondo perduto ("Sostegni" e precedenti a fronte della pandemia) non rilevano neppure ai fini:

- della determinazione della soglia per il regime forfetario di cui all'[art. 1](#) co. 54 della L. 190/2014;
- della verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata di cui all'[art. 18](#) co. 10 del DPR 600/73.

#### **Contributo integrativo alle Casse di previdenza**

In relazione al contributo integrativo alle Casse di previdenza private (es. Cassa di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti) addebitato in fattura al committente, tenuto conto che si è in presenza di somme che costituiscono parte integrante della base imponibile IVA, secondo l'Agenzia delle Entrate tali somme risultano incluse nella nozione di fatturato di cui all'[art. 1](#) co. 4 del DL 41/2021.

Diversamente, tali somme non rilevano ai fini della determinazione del limite di accesso al contributo, non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF.

#### **Associazioni sportive dilettantistiche**

Quanto al calcolo del contributo per le associazioni sportive dilettantistiche, viene chiarito che devono essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES.

#### **Soggetti che proseguono una precedente attività con nuova partita IVA**

Le istruzioni per la compilazione dell'istanza per l'accesso al contributo a fondo perduto "Sostegni" (aggiornate al 19.5.2021) prevedono che, qualora il soggetto richiedente sia un soggetto che ha attivato una partita IVA dopo il 31.12.2018 per proseguire l'attività di altra partita IVA (es. confluenze, trasformazioni da ditta individuale a società), operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12, oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nel campo "Codice fiscale del de cuius", esclusivamente la partita IVA del soggetto confluito.

art. 1 DL 22.3.2021 n. 41

Circolare Agenzia Entrate 14.5.2021 n. 5

*Il Quotidiano del Commercialista del 15.5.2021 - "I bonus COVID sono fuori dai parametri per il contributo DL Sostegni" - Alberti*

*Il Sole - 24 Ore del 15.5.2021, p. 24 - "Fondo perduto, esclusi dal calcolo i contributi 2020" - Gavelli Italia*

*Oggi del 15.5.2021, p. 25 - "Aiuti a società in liquidazione" - Liburdi - Sironi*

*Guide Eutekne - Impresa e società - "Contributo a fondo perduto Coronavirus - Contributo a fondo perduto DL Sostegni" - Alberti P.*

## Leggi in evidenza

### FISCALE

DM MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 30.12.2020 N. 942

### FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - DISPOSIZIONI GENERALI - ONERI DETRAIBILI - Tasse e contributi per la frequenza delle università non statali - Importi massimi detraibili - Individuazione per il periodo d'imposta 2020

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 954 lett. b) della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:

- università statali;
- università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), dal 2020 diventato Ministero dell'Università e della ricerca (MUR), tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.

L'art. 1 co. 955 della suddetta L. 208/2015 ha stabilito che la nuova disciplina si applica a partire dall'anno d'imposta 2015.

In attuazione della nuova disciplina, con il presente DM è stato individuato l'importo massimo detraibile delle spese per la frequenza di Università non statali in relazione al periodo d'imposta 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021).

In pratica, sono stati confermati gli importi previsti:

- per il periodo d'imposta 2015 (modelli 730/2016 e UNICO PF 2016), dal precedente DM 29.4.2016 n. 288;
- per il periodo d'imposta 2016 (modelli 730/2017 e REDDITI PF 2017), dal precedente DM 23.12.2016 n. 993.
- per il periodo d'imposta 2017 (modelli 730/2018 e REDDITI PF 2018), dal precedente DM 28.12.2017;
- per il periodo d'imposta 2018 (modelli 730/2019 e REDDITI PF 2019), dal precedente DM 28.12.2018 n. 872;
- per il periodo d'imposta 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020), dal precedente DM 19.12.2019.

#### **Ammontare massimo delle spese detraibili per il periodo d'imposta 2020**

In relazione al periodo d'imposta 2020, l'importo massimo detraibile delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali è stato individuato:

- per ciascuna area disciplinare di afferenza, sulla base delle classificazioni riportate in allegato al presente DM;
- in base alla Regione in cui ha sede il corso di studio.

L'importo massimo detraibile al 19% è infatti pari a:

- per l'area disciplinare "medica": 3.700,00 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord; 2.900,00 euro, per

il Centro; 1.800,00 euro, per il Sud e le Isole;

- per l'area disciplinare "sanitaria": 2.600,00 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord; 2.200,00 euro, per il Centro; 1.600,00 euro, per il Sud e le Isole;

- per l'area disciplinare "scientifico-tecnologica": 3.500,00 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord; 2.400,00 euro, per il Centro; 1.600,00 euro, per il Sud e le Isole;

- per l'area disciplinare "umanistico-sociale": 2.800,00 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord; 2.300,00 euro, per il Centro; 1.500,00 euro, per il Sud e le Isole.

Ai fini in esame, rientrano nella zona geografica:

- "Nord": la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l'Emilia Romagna;

- "Centro": la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e il Lazio;

- "Sud e Isole": la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

#### **Corsi di dottorato, specializzazione e master**

Con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, la spesa massima detraibile al 19% è pari a:

- 3.700,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Nord;

- 2.900,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Centro;

- 1.800,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Sud e delle Isole.

#### **Tassa regionale per il diritto allo studio universitario**

Agli importi detraibili sopra indicati deve essere sommato l'ammontare relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 3 co. 20-23 della L. 28.12.95 n. 549.

#### **Aggiornamento degli importi**

Gli importi detraibili delle spese in esame saranno aggiornati ogni anno, mediante decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca.

#### **Spese sostenute per i familiari**

Ai sensi dell'art. 15 co. 2 del TUIR, le spese in esame continuano ad essere detraibili anche se sono sostenute nell'interesse dei familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico ai sensi del precedente art. 12.

## Scadenze della settimana

**22 maggio 2021, Sabato \***

### Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento del canone dovuto per il periodo contabile marzo-aprile

### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento a saldo per il periodo contabile marzo-aprile

**25 maggio 2021, Martedì**

### Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

## IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di aprile hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi ad aprile

### 28 maggio 2021, Venerdì

#### Imposte dirette

Esercenti attività d'impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario - Termine finale per la presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di concessione del contributo a fondo perduto a causa del COVID-19

#### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio

## Altre scadenze

### 30 maggio 2021, Domenica \*

#### Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

#### Imposte dirette

Società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio il 29 aprile - Deposito della copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle imprese

#### Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, imposte sui redditi, IVA, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL

Enti sportivi - Effettuazione, senza sanzioni e interessi, dei versamenti e adempimenti sospesi a gennaio e febbraio 2021 o della prima rata

### 31 maggio 2021, Lunedì

#### Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

#### Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

### Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

### Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

### Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

### Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

### Imposta di bollo

Soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia - Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo, salvo differimento al 30 settembre per importi fino a 250,00 euro

### Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'anno precedente, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo

### Imposte dirette

Imprese, professionisti ed enti non commerciali - Termine finale per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione delle spese del 2020 ammissibili al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Lavoratori dipendenti stagionali, intermittenti, del settore turismo e spettacolo, lavoratori autonomi occasionali e incaricati vendite a domicilio - Presentazione all'INPS della domanda per l'ulteriore l'indennità di 2.400,00 euro

Nuclei familiari in possesso di determinati requisiti - Termine per presentare all'INPS la domanda di corresponsione del previsto "reddito di emergenza" (REM)

ONLUS, ODV e APS - Termine per adeguarsi alle disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 sul Terzo settore, modificando gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria

### Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

### IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

### IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti passivi IVA, salvo esoneri - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo

### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo contabile marzo-aprile

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

### Tributi

Soggetti che, entro il 13.11.2018, hanno definito atti di accertamento con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018 - Termine per versare l'undicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 23.11.2018, hanno definito inviti al contraddittorio, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare l'undicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 31.5.2019, hanno definito liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato entro il 24.10.2018 - Termine per versare la nona rata trimestrale delle somme dovute, con gli interessi legali

Soggetti che, nel mese di novembre 2018, hanno definito avvisi di accertamento o di liquidazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare l'undicesima rata trimestrale delle somme dovute con applicazione degli interessi legali

### Tributi e contributi

Soggetti che, entro il 31.5.2019, hanno definito processi verbali di constatazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la nona rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

## 01 giugno 2021, Martedì

### Imposte dirette

Società di medie dimensioni colpite dalla pandemia, che hanno effettuato aumenti di capitale a pagamento dal 20.5.2020 al 30.6.2021 - Inizio presentazione istanza all'Agenzia delle Entrate per il previsto credito d'imposta

### IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi - Termine iniziale, dalle ore 10.00, per presentare al soggetto gestore (RAM spa), mediante PEC, le domande di contributi (secondo periodo) per il rinnovo del parco veicolare

## 02 giugno 2021, Mercoledì \*

### Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

**05 giugno 2021, Sabato \***

### Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di maggio